



RIVIERA TRASPORTI S.P.A.

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

**REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E
IRREGOLARITÀ DA PARTE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI
AZIENDALI (WHISTLEBLOWING)**



Indice:

Art. 1 - Finalità e oggetto 3
Art. 2 - Potenziali segnalanti 3
Art. 3 - Soggetti tutelati 3
Art. 4 - Segnalazioni interne 4
Art. 5 - Procedibilità e ammissibilità delle segnalazioni 5
Art. 6 - Canale di segnalazione interno 6
Art. 7 - Gestore delle segnalazioni 7
Art. 8 - Procedura di gestione delle segnalazioni 7
Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati 10
Art. 10 - Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche e denunce 10
Art. 11 - Tutele in favore della persona segnalante e dei soggetti ad essa assimilati 11
Art. 12 - Sanzioni 13
Art. 13 - Attività di informazione 13
Art. 14 - Disposizioni di rinvio e aggiornamento 14
Allegati 14
A) Modello della busta contenente le “Generalità della persona segnalante” 15
B) Modello della busta contenente la “Segnalazione” 17
C) Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali 19

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
00	29/01/2019	Adozione
00	09/03/2020	Conferma validità
00	31/03/2021	Conferma validità
00	02/05/2022	Conferma validità
01	27/03/2023	Aggiornamento normativo
02	23/01/2024	Aggiornamento alle linee guida ANAC

Distribuito:
RU

Redatto:	Verificato	Approvato
ODV RPCT RU	DG	CDA



Art. 1 - Finalità e oggetto

1. Riviera Trasporti s.p.a. adotta il presente Regolamento quale parte integrante del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, integrato ai sensi della l. 190/2012, e con particolare riguardo al par. 1.4 del proprio Codice etico, in attuazione delle disposizioni normative recate dalla l. 179/2017 e dal d.lgs. 24/2023 e tenendo in considerazione le linee guida emanate in materia dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Il presente Regolamento è volto a favorire all'interno della Società la buona pratica di segnalazione degli illeciti e delle irregolarità, rappresentando un atto di manifestazione di senso civico funzionale al perseguimento dell'interesse all'integrità aziendale.
3. Specifico obiettivo è quello di fornire ad ogni potenziale persona segnalante, che, nel contesto lavorativo o nell'esercizio dei diritti di cui è titolare in ragione del ruolo rivestito, sia venuta a conoscenza di atti od omissioni che prefigurano illeciti all'interno della Società, adeguata informativa relativamente alle possibili modalità di trasmissione delle segnalazioni ed alle tutele connesse alle stesse.
4. Analoga opportunità è offerta agli esponenti, dipendenti e collaboratori di aziende che forniscono beni o prestano servizi alla Società.
5. In particolare, la Società garantisce a coloro i quali segnalano illeciti e irregolarità (whistleblower) e ad altri eventuali soggetti tutelati ai sensi della disciplina in materia l'anonimato per tutto il corso del procedimento, assicurando misure volte ad evitare discriminazioni o ritorsioni nei loro confronti.
6. La Società garantisce, altresì, per tutto il corso del procedimento, la riservatezza delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Art. 2 - Potenziali segnalanti

1. Sono legittimati ad effettuare segnalazioni, ai sensi della disciplina in materia e del presente Regolamento:
 - a) dipendenti, impiegati con qualsivoglia forma contrattuale, della Società;
 - b) consulenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, della Società;
 - c) tirocinanti e stagisti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso la Società;
 - d) azionisti della Società;
 - e) componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Società.
2. Sono altresì legittimati ad effettuare segnalazioni gli esponenti (titolari, soci, componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo), i dipendenti, i consulenti e i collaboratori di aziende cui la Società affidi la fornitura di beni, la prestazione di servizi o la realizzazione di lavori.
3. Le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo o professionale o nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del ruolo rivestito nella Società.
4. Le segnalazioni possono essere effettuate nel corso del rapporto con la Società, ma, altresì, prima che questo si instauri, in relazione alla fase selettiva o precontrattuale, durante il periodo di prova e anche dopo la cessazione di tale rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

Art. 3 - Soggetti tutelati

1. I soggetti legittimati che effettuano segnalazioni beneficiano delle misure di protezione previste dalla disciplina in materia e dal presente Regolamento.



2. All'occorrenza, beneficiano di tali misure di protezione anche i seguenti soggetti:
- facilitatori, ossia soggetti operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo, che offrono assistenza al segnalante;
 - persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o che hanno con esso uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - colleghi di lavoro del segnalante, che operano nello stesso contesto lavorativo ed hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
 - ditte, società ed altri eventuali enti di proprietà, anche non esclusiva, del segnalante;
 - ditte, società ed altri eventuali enti presso i quali il segnalante lavora, con i quali collabora od a cui presta consulenza;
 - ditte, società ed altri eventuali enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Art. 4 - Segnalazioni interne

1. In considerazione della configurazione in controllo pubblico della Società, sono segnalazioni interne procedibili, ai sensi del d.lgs. 24/2023, della dir. (UE) 2019/1937 e del presente Regolamento, quelle contenenti informazioni, inclusi i fondati sospetti, riguardanti condotte, anche omissive, di esponenti, dipendenti o collaboratori aziendali nell'esercizio delle proprie funzioni o degli incarichi conferiti, che configurino:
- illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice etico e di comportamento, dello Statuto, dei Regolamenti e di altre disposizioni aziendali, suscettibili di arrecare pregiudizio al buon funzionamento, al patrimonio o all'immagine della Società;
 - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali di attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati alle precedenti lett. c), d) ed e).
2. Per migliori specificazioni, si rinvia al testo delle norme sopra richiamate, nonché agli allegati al d.lgs. 24/2023 ed alla dir. (UE) 2019/1937, con la precisazione che il catalogo delle violazioni rilevanti, ai fini dell'ammissibilità delle segnalazioni, si intende automaticamente aggiornato qualora intervengano modifiche e integrazioni alle citate norme nazionali ed europee.



3. Non rientrano nel novero delle segnalazioni ammesse quelle riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
4. Non rientrano, altresì, nel novero delle segnalazioni ammesse quelle riguardanti violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Art. 5 - Procedibilità e ammissibilità delle segnalazioni

1. Le segnalazioni interne, per risultare procedibili ai sensi del d.lgs. 24/2023 e del presente Regolamento, devono provenire dai soggetti legittimati alla loro effettuazione, ai sensi del precedente art. 2, e contenere informazioni riguardanti le violazioni di cui al precedente art. 4.
2. Le segnalazioni interne, per risultare ammissibili ai sensi del d.lgs. 24/2023 e del presente Regolamento, devono contenere, quali requisiti essenziali, i seguenti elementi:
 - a) dati identificativi della persona segnalante, corredati degli estremi o di copia di un documento di identità della persona segnalante;
 - b) recapito della persona segnalante a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
 - c) qualora la segnalazione venga effettuata in forma scritta analogica, dichiarazione espressa di volere beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing, attraverso l'indicazione, sul plico contenente la segnalazione, della dicitura "Riservata al RPCT, quale gestore delle segnalazioni ex d.lgs. 24/2023";
 - d) circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
 - e) descrizione dettagliata dei fatti oggetto della segnalazione, allegando l'eventuale documentazione di riferimento;
 - f) ove presenti, modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti segnalati;
 - g) eventuali generalità o altri elementi che consentano di identificare ulteriori soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati;
 - h) generalità o altri elementi che consentano di identificare i soggetti cui attribuire i fatti segnalati.
3. Le eventuali segnalazioni prive del recapito della persona segnalante, in presenza degli altri requisiti di procedibilità e di ammissibilità, vengono comunque gestite, senza tuttavia potere dare riscontro e tenere aggiornata sugli sviluppi del procedimento la persona segnalante.
4. Le eventuali segnalazioni provenienti da soggetti non legittimati ad effettuarle vengono trattate come segnalazioni ordinarie, senza potere assicurare le tutele altrimenti previste dalla disciplina whistleblowing; per risultare ammissibili, queste segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, facendo emergere fatti e violazioni relativi a contesti determinati.
5. Le eventuali segnalazioni anonime, non potendo essere gestite ai sensi della disciplina whistleblowing, vengono trattate come segnalazioni ordinarie; per risultare ammissibili, queste segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, facendo emergere fatti e violazioni relativi a contesti determinati; qualora, nel corso del relativo procedimento, venga individuata l'identità della persona segnalante e questa rientri nel novero dei soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023, alla stessa sono assicurate le tutele previste dalla disciplina whistleblowing.
6. Le eventuali segnalazioni non contenenti informazioni riguardanti le violazioni di cui al precedente art. 4 vengono trattate come segnalazioni ordinarie, senza potere assicurare le tutele altrimenti previste dalla disciplina whistleblowing; per risultare ammissibili, queste segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, facendo emergere fatti e violazioni relativi a contesti determinati.



Art. 6 - Canale di segnalazione interno

1. La Società, in considerazione della propria dimensione organizzativa e delle risorse disponibili, istituisce, ai sensi del d.lgs. 24/2023, un canale di segnalazione interno, che consente di effettuare le segnalazioni di cui al precedente art. 4, nelle seguenti forme:

- a) in forma scritta analogica, su supporto cartaceo, attraverso comunicazioni trasmesse utilizzando servizi postali, anche privati, preferibilmente mediante invio raccomandato, per evitarne l'eventuale dispersione, ma senza avviso di ricevimento e senza indicazione esterna del mittente, per garantire a quest'ultimo la necessaria riservatezza e le altre forme di protezione previste dalla disciplina in materia;
- b) in forma orale diretta, mediante audizione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

2. A tutela della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione, le segnalazioni effettuate in forma scritta devono essere contenute in una busta sigillata indirizzata a:

Riviera Trasporti S.p.A.

Riservata al RPCT, quale gestore delle segnalazioni ex d.lgs. 24/2023

Via Nazionale, n. 365

18100 – Imperia

All'esterno di tale busta non deve essere indicato il mittente.

All'interno di tale busta devono essere inserite due ulteriori buste, a loro volta sigillate, caratterizzate come segue:

- a) una prima busta riportante, all'esterno, la dicitura "Generalità della persona segnalante" e contenente, all'interno:
 - cognome e nome della persona segnalante;
 - luogo e data di nascita della persona segnalante;
 - recapito presso cui la persona segnalante desidera ricevere il riscontro e gli aggiornamenti relativi alla segnalazione ed eventuali ulteriori dati di contatto;
 - posizione della persona segnalante nei confronti della Società ovvero di azienda, da indicare, affidataria di forniture di beni, prestazioni di servizi o realizzazione di lavori;
 - copia di un documento di identità in corso di validità della persona segnalante;
- b) una seconda busta riportante, all'esterno, la dicitura "Segnalazione" e contenente, all'interno:
 - l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
 - la descrizione dettagliata dei fatti oggetto della segnalazione;
 - ove presenti, l'indicazione delle modalità con cui la persona segnalante è venuta a conoscenza dei fatti segnalati;
 - l'eventuale indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare ulteriori soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati;
 - l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare i soggetti cui attribuire i fatti segnalati;
 - ove disponibile e pertinente, copia della documentazione di riferimento.

Per la composizione dei contenuti delle due suddette buste possono essere utilizzati, adattandoli all'occorrenza, i modelli allegati (A e B) al presente Regolamento.

3. Le segnalazioni in forma orale sono effettuabili nell'ambito di apposite audizioni da parte del RPCT, previo appuntamento concordabile telefonicamente prendendo contatto con l'Ufficio Segreteria della Società, al n. 0183-700206.

Nell'ambito di tale contatto telefonico, il segnalante non deve fornire le proprie generalità, precisando che chiede la fissazione di un'audizione da parte del RPCT, ai fini di una segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023.



Nell'ambito dell'audizione con il RPCT, che procederà a registrare l'incontro ed alla relativa verbalizzazione, la comunicazione da parte della persona segnalante deve contenere le seguenti indicazioni:

- cognome e nome;
 - luogo e data di nascita;
 - recapito presso cui desidera ricevere il riscontro e gli aggiornamenti relativi alla segnalazione ed altri eventuali dati di contatto;
 - estremi (numero, Ente rilasciante e data) di un documento di identità in corso di validità;
 - circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
 - descrizione dettagliata dei fatti oggetto della segnalazione;
 - ove presenti, modalità con cui è venuta a conoscenza dei fatti segnalati;
 - eventuali generalità o altri elementi che consentano di identificare ulteriori soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati;
 - generalità o altri elementi che consentano di identificare i soggetti cui attribuire i fatti segnalati.
4. Le persone segnalanti possono a loro discrezione utilizzare la forma di segnalazione, scritta od orale, che preferiscono.
5. La Società si riserva di apportare modifiche e integrazioni alle suddette forme di ricezione delle segnalazioni attraverso il canale interno, mediante successivi aggiornamenti o revisioni del presente Regolamento.

Art. 7 - Gestore delle segnalazioni

1. In considerazione della configurazione in controllo pubblico della Società, la gestione delle segnalazioni compete al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Il RPCT assicura un trattamento imparziale e indipendente delle segnalazioni ricevute, garantendone la gestione con appropriato livello di competenza professionale.
3. Il RPCT, ai fini della gestione delle segnalazioni ricevute, oltre a potere accedere a tutti gli atti della Società, può disporre audizioni con esponenti, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società e di aziende cui la Società abbia affidato forniture di beni, prestazioni di servizi e realizzazione di lavori, che sono tenuti a fornirgli la propria piena collaborazione.
4. A migliore garanzia della suddetta disponibilità, i contratti stipulati con aziende cui la Società affidi forniture di beni, prestazioni di servizi e realizzazione di lavori devono contenere l'espressa approvazione, da parte di tali aziende, del presente Regolamento.
5. Il RPCT, ai fini della gestione delle segnalazioni, può avvalersi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza nonché dell'assistenza di collaboratori e di professionisti terzi, anche in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, i quali sono tenuti a garantire, in ogni caso, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona segnalata e delle eventuali altre persone menzionate nella segnalazione.
6. In considerazione di quanto precede e delle forme di segnalazione attivate dalla Società, l'accesso alle informazioni contenute nelle segnalazioni è consentito ai soli soggetti incaricati o autorizzati dal RPCT.

Art. 8 - Procedura di gestione delle segnalazioni

1. La gestione delle segnalazioni effettuate ai sensi del d.lgs. 24/2023 e del presente Atto Organizzativo prevede le seguenti fasi:
 - a) Ricezione della segnalazione;
 - b) Verifica di procedibilità della segnalazione;
 - c) Verifica di ammissibilità della segnalazione;
 - d) Istruttoria della segnalazione;



- e) Chiusura della segnalazione.
2. La ricezione delle segnalazioni in forma scritta avviene presso la sede della Società.
Al ricevimento di una segnalazione, la relativa busta riportante all'esterno la dicitura "Riservata al RPCT, quale gestore delle segnalazioni ex d.lgs. 24/2023" non deve essere aperta, né protocollata, venendo tempestivamente consegnata al RPCT.
Qualora, per errore o perché priva della suddetta dicitura, la busta venga aperta, non devono in alcun caso essere aperte le buste contenute all'interno della stessa, provvedendo alla tempestiva consegna al RPCT.
Il RPCT, ricevuta la busta contenente la segnalazione, ne constata il contenuto e provvede alla sua registrazione in un apposito protocollo riservato.
Entro 7 giorni dalla ricezione, il RPCT trasmette alla persona segnalante, al recapito da questa indicato, ordinariamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la conferma di ricezione della segnalazione, avendo cura di omettere dall'oggetto elementi direttamente riconducibili al segnalante ed alla segnalazione.
Qualora la busta contenente la segnalazione, per qualsiasi motivo, venga indirizzata a un soggetto aziendale diverso dal RPCT, deve essere tempestivamente consegnata a quest'ultimo, che provvederà a trattarla come sopra indicato.
Qualora, per effetto di una tale anomala destinazione, le generalità della persona segnalante e i contenuti della segnalazione vengano conosciuti da un soggetto aziendale diverso dal RPCT, su tale soggetto grava un obbligo di riservatezza in ordine a tali elementi; inoltre, nella propria conferma di ricezione della segnalazione trasmessa alla persona segnalante, il RPCT dà atto dell'anomalia verificatasi nell'indirizzamento della segnalazione.
Il RPCT garantisce la riservatezza delle generalità della persona segnalante e dei contenuti della segnalazione all'atto della ricezione, nel corso della gestione e successivamente alla chiusura della stessa.
3. La ricezione delle segnalazioni in forma orale avviene attraverso apposite audizioni da parte del RPCT.
Le audizioni sono registrate e verbalizzate dal RPCT.
Qualora sia possibile redigere il verbale seduta stante, questo viene sottoscritto anche dalla persona segnalante, cui ne viene rilasciata copia, attestante la ricezione della segnalazione.
Qualora la redazione del verbale avvenga in modo differito, entro 7 giorni dall'audizione ne viene trasmessa copia alla persona segnalante, al recapito da questa indicato, ordinariamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ad attestazione della ricezione della segnalazione, avendo cura di omettere dall'oggetto elementi direttamente riconducibili al segnalante ed alla segnalazione.
In ogni caso, il verbale dell'audizione viene registrato in un apposito protocollo riservato a cura del RPCT.
Il RPCT garantisce la riservatezza delle generalità della persona segnalante e dei contenuti della segnalazione all'atto della ricezione, nel corso della gestione e successivamente alla chiusura della stessa.
4. Il RPCT assicura la gestione di tutte le segnalazioni ricevute con tempestività, obiettività, competenza e diligenza professionale.
5. La ricezione delle segnalazioni, effettuate in forma sia scritta che orale, può subire brevi sospensioni, ordinariamente di durata non superiore a 15 giorni, nel corso del mese di agosto e nel periodo compreso tra il 25 dicembre e il 6 gennaio.
Ulteriori eventuali ed episodiche sospensioni sono tempestivamente comunicate attraverso il sito web aziendale.
Durante i periodi di sospensione, non può essere garantito il termine di 7 giorni per la trasmissione alla persona segnalante della conferma di ricezione della segnalazione.
6. Ricevuta una segnalazione, il RPCT ne verifica, innanzitutto, la procedibilità, verbalizzandone gli esiti.



Questa verifica riguarda i presupposti soggettivi ed oggettivi della segnalazione.

In primo luogo, viene verificata la legittimazione della persona segnalante, ossia se quest'ultima rientri nel novero dei soggetti abilitati ad effettuare segnalazioni ai sensi del d.lgs. 24/2023, secondo quanto indicato nel precedente art. 2. Soltanto nel caso di esito positivo di questa verifica, alla persona segnalante sono garantite le tutele previste dalla disciplina in materia. Diversamente, si è in presenza di una segnalazione ordinaria.

In secondo luogo, viene verificata la legittimità della segnalazione, ai sensi del d.lgs. 24/2023, ossia se la violazione segnalata rientra nel catalogo definito da tale decreto e richiamato nel precedente art. 4. Soltanto nel caso di esito positivo di questa verifica, la segnalazione è riconducibile alla disciplina whistleblowing. Diversamente, si è in presenza di una segnalazione ordinaria.

Soltanto se la segnalazione risulta procedibile, il RPCT provvede alla sua verifica di ammissibilità. Diversamente, la segnalazione viene dallo stesso motivatamente archiviata.

7. Verificata positivamente la procedibilità della segnalazione, il RPCT ne verifica l'ammissibilità, verbalizzandone, anche in questo caso, gli esiti.

Questa verifica riguarda la presenza dei requisiti essenziali della segnalazione, richiamati nel precedente art. 5. In quest'ambito, assumono particolare rilievo la specificazione delle circostanze di tempo e luogo dei fatti segnalati, la loro dettagliata descrizione ed eventuale documentazione nonché l'indicazione delle generalità o di altri elementi identificativi degli autori degli stessi. Soltanto nel caso di esito positivo di questa verifica, la segnalazione risulta ammissibile. Diversamente, la segnalazione viene motivatamente archiviata dal RPCT, per, a seconda dei casi, mancanza dei dati che ne costituiscono gli elementi essenziali, manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore, esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione o produzione di sola documentazione senza un'effettiva segnalazione.

8. Verificata positivamente l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT ne cura l'istruttoria, verbalizzando le varie attività svolte.

Queste ultime sono volte ad accertare la fondatezza della segnalazione e possono, a seconda dei casi, essere realizzate direttamente, attraverso l'analisi della documentazione e delle informazioni acquisite, e/o mediante richiesta di chiarimenti e informazioni integrative alla persona segnalante e/o attraverso audizione di eventuali soggetti interni o esterni alla Società e con l'eventuale collaborazione dell'Organismo di Vigilanza e l'assistenza di professionisti terzi, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste, garantendo, in ogni caso, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona segnalata e delle eventuali altre persone menzionate nella segnalazione.

9. Completata l'istruttoria della segnalazione, il RPCT provvede alla sua chiusura motivata e debitamente verbalizzata.

A seconda dei casi, la chiusura della segnalazione può consistere nella sua archiviazione, per infondatezza, oppure nell'accertamento di fondatezza dei fatti segnalati.

In questo secondo caso, il RPCT ne dà comunicazione agli Organi competenti, per i provvedimenti conseguenti.

10. Entro 3 mesi dalla data della conferma di ricezione della segnalazione, il RPCT trasmette alla persona segnalante, al recapito da questa indicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avendo cura di omettere dall'oggetto elementi direttamente riconducibili al segnalante ed alla segnalazione, un riscontro, interlocutorio o definitivo, sullo stato della segnalazione.

Qualora entro tale termine la segnalazione non risulti ancora chiusa, il RPCT trasmetterà alla persona segnalante, con analoghe modalità, un riscontro definitivo entro 30 giorni dalla chiusura della segnalazione.



Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

1. L'istituzione del canale di segnalazione interno e la gestione delle segnalazioni comportano il trattamento di dati personali del segnalante e delle altre persone coinvolte, a vario titolo, nei fatti segnalati, secondo l'informativa allegata (C) al presente Regolamento.
2. L'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina whistleblowing rappresenta condizione di liceità del trattamento di tali dati, ai sensi del reg. (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
3. La Società e il RPCT, in qualità rispettivamente di Titolare e di Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti, si impegnano a realizzarlo al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni ricevute.
4. Le persone eventualmente coinvolte nella gestione delle segnalazioni operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati, previa espressa autorizzazione e apposita istruzione da parte del Responsabile del trattamento.
5. L'esercizio dei diritti degli interessati, ivi compresi l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, la limitazione, la portabilità e l'opposizione, può essere limitato qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone tutelate dalla disciplina whistleblowing.
6. I rischi specifici connessi al trattamento dei dati conseguente all'attuazione della disciplina whistleblowing ha formato oggetto di apposita valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.
7. Il trattamento dei dati considerati è censito nell'apposito registro dei trattamenti.
8. Le segnalazioni, la relativa documentazione e i dati acquisiti sono conservati per il tempo necessario alla gestione della singola segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione della chiusura della segnalazione.

Art. 10 - Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche e denunce

1. Avendo la Società istituito il canale di segnalazione interno di cui all'art. 6 del presente Regolamento, le persone segnalanti, in conformità alla disciplina in materia, possono effettuare segnalazioni esterne al verificarsi di uno dei seguenti presupposti:
 - a) la segnalazione interna, effettuata in conformità al presente Regolamento, non ha avuto seguito;
 - b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
2. Le segnalazioni esterne sono effettuabili attraverso il canale appositamente predisposto dall'ANAC, accessibile all'indirizzo www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
3. A seguito dell'effettuazione di segnalazioni interne ed esterne o direttamente esterne, le persone segnalanti, in conformità alla disciplina in materia, possono procedere a divulgazioni pubbliche al verificarsi di uno dei seguenti presupposti:
 - a) la segnalazione esterna non ha avuto seguito nei termini di legge;
 - b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione esterna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
4. Le divulgazioni pubbliche sono effettuabili attraverso gli organi di stampa e i social media.
5. È sempre possibile effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile nei casi di loro competenza.



6. In ogni caso, al momento della segnalazione esterna, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della disciplina in materia.

Art. 11 - Tutele in favore della persona segnalante e dei soggetti ad essa assimilati

1. La persona segnalante beneficia di tre tipi di tutele:
- a) l'obbligo di riservatezza della sua identità;
 - b) il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
 - c) la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

2. Per quanto riguarda l'obbligo di riservatezza, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; la protezione riguarda non solo il nominativo della persona segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazione.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare attivato dalla Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e l'identità della persona segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o della persona comunque coinvolta nella segnalazione, quest'ultima sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

All'obbligo di riservatezza sono tenuti:

- a) i soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni interne;
- b) l'ANAC, in relazione alle segnalazioni esterne;
- c) le autorità amministrative cui l'ANAC trasmetta, per competenza, le segnalazioni esterne ricevute.

3. Per quanto riguarda il divieto di ritorsione, la persona segnalante e gli altri soggetti tutelati, elencati nel precedente art. 3, sono protetti contro qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini un danno ingiusto nei loro confronti, in via diretta o indiretta.

Nell'ambito delle fattispecie ritorsive vietate rientrano, a titolo esemplificativo:

- i.) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- ii.) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- iii.) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- iv.) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- v.) le note di merito negative o le referenze negative;
- vi.) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- vii.) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- viii.) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;



- ix.) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- x.) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- xi.) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- xii.) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- xiii.) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- xiv.) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- xv.) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il d.lgs. 24/2023 prevede le seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante o denunciante, al momento della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, deve avere fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- b) la segnalazione, divulgazione o denuncia deve essere stata effettuata secondo la disciplina in materia.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione del divieto considerato sono nulli.

L'autorità preposta a ricevere dalla persona segnalante ed a gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dalla stessa subite è individuata dal legislatore nell'ANAC, cui compete accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e adottare i conseguenti provvedimenti: qualora l'ANAC consideri inammissibile la comunicazione, provvederà ad archivarla; qualora ne accerti la fondatezza e il nesso causale tra segnalazione e ritorsione, avvierà il procedimento sanzionatorio, informando l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per i provvedimenti di competenza.

Rimane di competenza dell'autorità giudiziaria disporre le misure necessarie ad assicurare la tutela del segnalante.

La persona segnalante perde la protezione considerata e subisce una sanzione disciplinare, qualora:

- 1) sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia;
 - 2) sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, per dolo o colpa grave.
4. Con riferimento alla limitazione della responsabilità della persona segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, consegue un'esimente alle responsabilità penali, civili e amministrative, cui sarebbe altrimenti soggetta. Specificamente, la persona segnalante non sarà chiamata a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa:
- i.) di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
 - ii.) di rivelazione del segreto professionale;
 - iii.) di rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
 - iv.) di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
 - v.) di violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
 - vi.) di violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
 - vii.) di rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta nella segnalazione.

Affinché operi la limitazione di responsabilità considerata, è necessario che:

- a) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione;



- b) la persona segnalante o denunciante, al momento della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, avesse fondato motivo di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- c) la segnalazione, divulgazione o denuncia sia stata effettuata secondo la disciplina in materia.

In ogni caso, non è esclusa la responsabilità penale, civile e amministrativa per condotte che:

- 1) non siano collegate alla segnalazione;
- 2) non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- 3) configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Art. 12 - Sanzioni

1. Nel caso di inadempimento della disciplina recata dal d.lgs. 24/2023, lo stesso prevede un articolato sistema sanzionatorio, la cui applicazione compete all'ANAC:
 - a) a carico dell'Organo Amministrativo della Società, qualora venga accertato che:
 - 1) non è stato istituito il canale di segnalazione interno (da € 10.000 a € 50.000);
 - 2) non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia (da € 10.000 a € 50.000);
 - b) a carico del Gestore incaricato, qualora venga accertato che:
 - 1) non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da € 10.000 a € 50.000);
 - c) a carico delle persone fisiche che siano individuate come responsabili di:
 - 1) avere ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione (da € 10.000 a € 50.000);
 - 2) avere violato l'obbligo di riservatezza (da € 10.000 a € 50.000, ferme restando le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali);
 - 3) avere commesso ritorsioni (da € 10.000 a € 50.000);
 - d) a carico della persona segnalante, qualora venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave (da € 500 a € 2.500), salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 13 - Attività di informazione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato nella sezione "Società trasparente" – "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione" del sito web aziendale, al fine di consentire a tutte le persone interessate di acquisire le informazioni relative alla disciplina ed alla procedura whistleblowing adottata dalla Società.
2. Dell'adozione del presente Regolamento viene data comunicazione ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, a tutto il personale aziendale, ai collaboratori e consulenti, nonché alle aziende cui sono affidate forniture di beni, prestazioni di servizi e realizzazione di lavori.
3. Dell'esistenza del presente Regolamento sarà, inoltre, data comunicazione ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, all'atto dell'assunzione della carica, ai dipendenti, all'atto dell'assunzione, ai collaboratori e consulenti, all'atto del conferimento dell'incarico, nonché alle aziende cui saranno affidate forniture di beni, prestazioni di servizi e realizzazione di lavori, all'atto della stipula del contratto.
4. Dell'adozione del presente Regolamento, in conformità alla disciplina in materia, è data informazione alle organizzazioni e rappresentanze sindacali.



5. La Società segnala, nei documenti contrattuali, l'esistenza del presente Regolamento, con obbligo per i contraenti di prenderne visione e di accettarne le condizioni.

Art. 14 - Disposizioni di rinvio e aggiornamento

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni europee e nazionali e, in particolare, alla dir. (UE) 2019/1937 ed al d.lgs. 24/2023, nonché alle linee guida ANAC in materia di whistleblowing.
2. Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore vigenti.
3. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e regolamentari.
4. La Società si riserva, in ogni caso, di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento qualora sopravvenissero nuove disposizioni normative o regolamentari in materia, ma, altresì, qualora tali modifiche ed integrazioni risultassero opportune, al fine di garantire una migliore funzionalità aziendale.
5. Dell'aggiornamento del presente Regolamento viene data comunicazione a tutte le persone interessate.

Allegati

- A) Modello della busta contenente le "Generalità della persona segnalante"
- B) Modello della busta contenente la "Segnalazione"
- C) Informativa sul trattamento dei dati personali



RIVIERA TRASPORTI S.P.A.

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

A) Modello della busta contenente le “Generalità della persona segnalante”

Riviera Trasporti S.p.A.
Riservata al RPCT, quale gestore
delle segnalazioni ex d.lgs. 24/2023
Via Nazionale, n. 365
18100 – Imperia

Oggetto: Segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023 effettuata in data __/__/____

Generalità della persona segnalante:

Cognome	
Nome	
Luogo di nascita	
Data di nascita	

Recapito presso cui ricevere riscontro e aggiornamenti sulla segnalazione:

Via/Piazza	
Numero Civico	
CAP	
Comune	
Provincia	

Altri dati di contatto:

N. telefono fisso/mobile	
Indirizzo e-mail	

Posizione nei confronti della Riviera Trasporti (barrare e precisare le situazioni di interesse)

Dipendente	<input type="checkbox"/> specificando se: <input type="checkbox"/> candidato all'assunzione <input type="checkbox"/> in prova <input type="checkbox"/> in servizio <input type="checkbox"/> cessato
Collaboratore/Consulente	<input type="checkbox"/> specificando se: <input type="checkbox"/> aspirante all'incarico <input type="checkbox"/> con incarico in corso <input type="checkbox"/> con incarico terminato
Tirocinante/Stagista	<input type="checkbox"/> specificando se: <input type="checkbox"/> aspirante al tirocinio/stage <input type="checkbox"/> con tirocinio/stage in corso <input type="checkbox"/> con tirocinio/stage terminato
Azionista	<input type="checkbox"/> specificando se: <input type="checkbox"/> aspirante socio <input type="checkbox"/> socio attuale <input type="checkbox"/> socio cessato



RIVIERA TRASPORTI S.P.A.

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Componente di organo di amministrazione, direzione, controllo	<input type="checkbox"/> specificare la carica rivestita: _____ <input type="checkbox"/> aspirante all'incarico <input type="checkbox"/> con incarico in corso <input type="checkbox"/> con incarico terminato
Altro	<input type="checkbox"/> specificare: _____ _____

Posizione nei confronti di azienda cui la Riviera Trasporti abbia affidato forniture di beni, prestazioni di servizi o realizzazione di lavori (barrare e precisare le situazioni di interesse)

Azienda affidataria	Denominazione: _____ specificando se il rapporto con la Riviera Trasporti riguarda: <input type="checkbox"/> forniture <input type="checkbox"/> servizi <input type="checkbox"/> lavori specificando se il rapporto con la Riviera Trasporti risulta: <input type="checkbox"/> in fase selettiva/precontrattuale <input type="checkbox"/> in corso <input type="checkbox"/> cessato
Dipendente	<input type="checkbox"/>
Collaboratore/Consulente	<input type="checkbox"/>
Titolare/Socio	<input type="checkbox"/>
Componente di organo di amministrazione, direzione, controllo	<input type="checkbox"/> specificare la carica rivestita: _____
Altro	<input type="checkbox"/> specificare: _____ _____

Luogo e data

Firma

Allegato:

Copia di documento di identità in corso di validità



RIVIERA TRASPORTI S.P.A.

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

B) Modello della busta contenente la “Segnalazione”

Riviera Trasporti S.p.A.
Riservata al RPCT, quale gestore
delle segnalazioni ex d.lgs. 24/2023
Via Nazionale, n. 365
18100 – Imperia

Oggetto: Segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023 effettuata in data __/__/____

Data o periodo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione:

--

Luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione:

--

Descrizione dettagliata dei fatti oggetto della segnalazione (aggiungere spazio all'occorrenza):

--



RIVIERA TRASPORTI S.P.A.

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti segnalati (ove presenti):

--

Generalità o altri elementi che consentano di identificare ulteriori soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati (eventuali):

--

Generalità o altri elementi che consentano di identificare i soggetti cui attribuire i fatti segnalati:

--

Elenco della documentazione di riferimento allegata (eventuale):

--

Allegati:

- Copia della documentazione di riferimento



C) Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR) e del d.lgs. 24/2023, Riviera Trasporti S.p.A. (per brevità, "R.T." o "Titolare") fornisce, di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle segnalazioni, disciplinate dal Regolamento Whistleblowing aziendale.

1) Categorie di dati personali

- a) Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori, quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. indirizzo postale, numero telefonico fisso e/o mobile indirizzo e-mail/PEC).
- b) Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione.

2) Finalità del trattamento e relativa base giuridica

I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

La base giuridica del trattamento è costituita:

- per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR);
- per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR).
- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR).

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

3) Conservazione dei dati personali

R.T. conserva i dati personali nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione della chiusura della segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

4) Modalità e logica del trattamento

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La procedura di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023.



5) Titolare e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Riviera Trasporti S.p.A., con sede legale in Via Nazionale, n. 365 – 18100 Imperia; contatti: +39 0183 7001 - info@rivieratrasporti.it.

Il Titolare ha designato l'Ing. Sandro Corrado, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quale Gestore interno delle segnalazioni, con sede, ai fini della funzione, presso la suddetta sede legale della società, individuato quale Responsabile del trattamento.

6) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati

Alcuni trattamenti possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi, ai quali R.T. o il RPCT possono affidare talune attività (o parte di esse) per le finalità di cui al punto 2); tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a) Organismo di Vigilanza;
- b) Dipendenti della Società;
- c) Professionisti;
- d) Istituzioni e Autorità Pubbliche;
- e) Organi di Polizia;
- f) Autorità Giudiziaria.

7) Diritti degli interessati

L'interessato, nelle persone del segnalante o del facilitatore, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o c.d. diritto all'oblio, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando un'apposita comunicazione al Titolare.

Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali. I suddetti diritti non sono esercitabili dalle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003, in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

gennaio 2024

Riviera Trasporti S.p.A.